



**Proposte in materia di sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro**

**Tavolo Tecnico presso il Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali**

Roma, 16 novembre 2015

(Integrato il 3 gennaio 2024)



Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche

Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica

Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche della
Riabilitazione e della Prevenzione

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani

Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Biologi

Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati

Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

Consiglio Nazionale del Notariato

Consiglio Nazionale degli Attuari

Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti

Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

Federazione Nazionale Degli Ordini dei Chimici e dei Fisici

Consiglio Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Consiglio Nazionale Geologi

Consiglio Nazionale Ingegneri

Collegio Nazionale Periti Agrari e
Periti Agrari Laureati

Consiglio Nazionale Periti Industriali e
Periti Industriali Laureati

Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari



Documento elaborato dal Gruppo di Lavoro composto dai seguenti rappresentanti degli Ordini, Federazioni e Collegi aderenti a ProfessioniItaliane:

Tiziana Petrillo (Coordinatrice – CNI), Carla Cappiello (CNI), Andrea Galli (CNI), Gianluca Giagni (CNI), Giovanni Esposito (Presidente CNPI), Mario Braga (Presidente CNPA), Norberto Farigato (CNPA), Nausicaa Orlandi (Presidente FNCF), Riccardo Sinigallia (FNFC), Maurizio Zega (FNOPI), Maria Cristina Magnacavallo (FNOPI), Massimo Giuntoli (CNAPPC), Sabrina Diamanti (CONAF), Renato Ferretti (CONAF), Ezio Piantedosi (CNGeGL), Pierpaolo Giovannini (CNGeGL), Gianluca Fociani (CNGeGL), Maurizio Di Giusto (FNO TSRM e PSTRP), Diego Catania (FNO TSRM e PSTRP), Roberto Orlandi (Presidente Agrotecnici), Stefano Bruni (Agrotecnici), Claudio Natale (Agrotecnici).

“7 PROPOSTE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO”

1. COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 6 DEL DLgs 81/2008).

Modifica dell'articolo 6 del Dlgs 81/2008 con l'inserimento nella commissione consultiva di sei rappresentanti del mondo delle professioni ordinistiche. La richiesta è contenuta all'allegato Sarebbe un riconoscimento dovuto ed opportuno nei confronti del mondo delle professioni, certamente uno dei pilastri a tutela e salvaguardia della sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. LA PROBLEMATICHE DEI CONTROLLI IN CANTIERE. UNICITA' DELL'AZIONE

Al fine di garantire un costante e continuo controllo nei cantieri sull'adempimento dei dettami previsti dall'81/2008, è necessario, e sicuramente ormai maturo, intervenire unificando in unico ente le suddette attività di controllo oggi esercitate da più soggetti (ASL, carabinieri, ispettorati). Infatti le attività esercitate dai suddetti enti sono poco coordinate e condivise. Ricondurre tale attività di controllo, sicuramente importante al pari dell'attività di prevenzione, ad un unico ente nazionale, con ovvie diramazioni territoriali permetterebbe al contempo sia un'azione efficace ma anche un non indifferente risparmio di risorse economiche ed umane. Si ritiene in tal senso indispensabile garantire l'univocità dell'attività di controllo.

3. PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE SULLE LINEE VITA A TUTELA DEL RISCHIO PER LE CADUTE DALL'ALTO

Il GdL Sicurezza e Prevenzione Incendi della RPT ha sviluppato una puntuale proposta di legge in materia. L'iniziativa nasce dal fatto che l'emissione di tale importante strumento è di competenza delle Regioni; in Italia, in atto, solo 12 tra Regioni e Province Autonome si sono dotate di una legge specifica. La proposta raccoglie il meglio delle 12 norme locali vigenti e ne elabora una a valenza nazionale che andrebbe ripresa.

4. ANAGRAFE NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA (ANPS).

Alla stregua dell'obbligo previsto per legge dell'elenco dei professionisti antincendio, oggi gestiti dall'ANPA (Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio), l'istituzione per legge di tale obbligo garantirebbe una possibilità adeguata di controllo sull'aggiornamento e sulla formazione in materia di sicurezza. Requisito per l'iscrizione al suddetto elenco nazionale è l'iscrizione agli Ordini/Collegio professionali di riferimento, a cui spetta, altresì, la sorveglianza relativa al conseguimento e al relativo mantenimento dei requisiti specifici nonché il requisito fondamentale della garanzia della deontologia professionale; Sarebbe opportuna una norma specifica come è stato per i professionisti antincendio (DM 5 agosto 2011, articolo 4).

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

5. PROPOSTE DI MODIFICA AL D.Lgs. 81/2008

Sulla base dell'esperienza derivata da quasi 14 anni di attività con il testo unico, si ritiene opportuno analizzare approfonditamente l'articolato normativo individuando le criticità, le incongruenze, le lacune, proponendo migliorie ed ipotesi di modifiche. Pur considerando che il D.Lgs. 81/2008, complessivamente, è un documento condiviso dagli operatori del settore, oltre che conforme alla normativa europea, ed è ormai testato anche a livello giurisprudenziale, è necessario compiere una sua revisione, aggiornandolo con quelle che sono le normative di settore eliminando pertanto le incongruenze e mettendo invece in evidenza le criticità riscontrate in questi anni di applicazione. In tal senso è stato sviluppato l'allegato 1 che rappresenta esclusivamente quelle che possono essere alcune delle "Prime proposte di modifica al D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81".

6. AMBIENTI CONFINATI ED ISTITUZIONE DI UN NUOVO TITOLO

Dopo ben oltre 12 anni dall'emanazione del DPR 177/2011 e considerato il contenuto in alcuni articoli del D.Lgs.81/08 circa le attività negli ambienti confinati, sarebbe opportuno e doveroso unificare tale tipologia di attività lavorative in un nuovo Titolo, dove si effettua una trattazione completa di tutti gli aspetti. Tra questi si dovranno trattare anche gli aspetti legati sia alla sorveglianza sanitaria spesso disattesa che al rapporto tra il CSE e il rappresentate del datore di lavoro in ambienti confinati (rif. DPR.177/2011)

7. PROPOSTA DIVISIONE GESTIONALE REALTIVA ALLA MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

L'applicazione del D.Lg.s 81 in ambito sanitario e soprattutto comparto sanitario pone due ordini di problemi sulle figure dirigenziali responsabili, da una parte, quali delegati dal direttore generale, responsabili per i lavoratori a loro diretto riporto, dall'altra garanti dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) "dovuti" al cittadino. In ambito sanitario il dipendente per poter esercitare la propria professione, in armonia con l'ambiente di lavoro, ogni anno esegue una visita medico competente (in base al rischio lavorativo o protocollo di sorveglianza sanitaria). Tale visita pone, purtroppo sempre più frequentemente, visto l'aumento dell'età media dei lavoratori, limitazioni o prescrizioni all'esercizio professionale. Questo genera il problema gestionale sopra indicato in quanto, dando seguito alle indicazioni del medico competente, si riduce la "forza lavoro" che si riverbera sulle esigenze assistenziali trasformandosi in maniera silente in danno per il cittadino bisognoso di cure. **Nell'allegato 2 vengono dettagliate le proposte.**

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN
segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

PROPOSTA DI MODIFICA DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81

Premessa

La sostenibilità e l'introduzione di nuovi approcci metodologici finalizzati a valutare l'accettabilità del rischio residuo rappresentano due dei principali e ineludibili obiettivi a cui la normativa prevenzionistica dovrà tendere in futuro per risultare d'avvero efficace, e generare nel contempo l'auspicata inversione del trend infortunistico che oramai, da molti anni, attanaglia il nostro Paese nonostante le nuove normative e l'impegno delle Istituzioni.

Infatti, è ormai di tutta evidenza che il principio introdotto a livello europeo, a partire dalla Direttiva Comunitaria 89/391/CEE, è il superamento dei tradizionali metodi di prevenzione tecnica basati sulla convinzione che compete al legislatore, inteso quale Ente super partes, il diritto-dovere di identificare, per ogni impianto o attrezzatura, i rischi cui sono esposti i lavoratori formulando gli obblighi ai quali attenersi per evitare possibili infortuni (In Italia, i provvedimenti che sono stati per quasi un quarantennio i portavoce di questa teoria sono stati i D.P.R. n. 547/55 e n. 303/56).

Prediligere gli approcci prestazionali rispetto agli oramai superati approcci prescrittivi significa cogliere le opportunità che ci devono indirizzare verso un'auspicata e oramai non più rinviabile semplificazione normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, introducendo una nuova visuale prospettica sull'interpretazione del concetto di "conformità normativa" e di "rischio residuo" nei settori dei cantieri, dei luoghi di lavoro, così come avviene già nella prevenzione incendi per il rischio residuo, indirizzando le scelte tecniche e organizzative di professionisti, committenti e imprese, verso metodologie che adottino approcci ingegneristici pragmatici ed efficaci all'interno di un quadro normativo di riferimento sempre aggiornato.

In quest'ultima fattispecie si riconosce, se mai ce ne sia ancora bisogno, il ruolo di assoluta preminenza che riveste la valutazione dei rischi nel campo della prevenzione degli infortuni lavorativi, che può risultare efficace solo se le figure professionali chiamate a supportare il "datore di lavoro" possiedono le necessarie competenze per comprendere questioni altamente specialistiche afferenti l'incarico conferito; il riferimento alla necessità di una adeguata qualifica normativa degli RSPP è chiaro, evidente ed improcrastinabile.

Inoltre è di fondamentale importanza l'attenzione sui costi della sicurezza per aziende ed imprese, sostenendone la valenza in termini di opportunità e non certo di meri esborsi economici, attuando una efficace politica di incentivi a favore delle aziende/imprese più virtuose.

Ormai si è consolidata la costruzione di un sistema di sicurezza globale dalla logica inclusivo-partecipativa che pone l'uomo al centro dell'organizzazione della sicurezza e richiede che l'analisi preventiva del rischio avvenga attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate al processo prevenzionale.

Quindi, concludendo, se volessimo sintetizzare i punti salienti sulla base dei quali il D.Lgs. 81/2008 andrebbe rivisitato, possiamo certamente individuarli nei temi dell'approccio prestazionale, della sostenibilità economica della sicurezza, e nella qualifica dei soggetti chiamati a gestire, governare ed indirizzare i servizi di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

Art. attuale	Art. con proposta di modifica	Motivazione
<p><u>Articolo 2 comma 1 lettera f)</u> Definizioni Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [RSPP] è “Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”</p>	<p><u>Articolo 2 comma 1 lettera f)</u> Definizioni Il Coordinatore del Servizio di Prevenzione e Protezione [CSPP] è “Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”</p>	<p>Il RSPP è un soggetto di prevenzione con compiti di consulenza che opera in posizione di neutralità. In tale ottica la “R” di “Responsabile” è letteralmente ad egli imputabile solo nel caso di “reato di evento” (se l’infortunio si verifica a causa della consulenza erroneamente resa). La Legge non prevede infatti sanzioni contravvenzionali per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione anche se è denominato “responsabile”.</p>
<p><u>Articolo 2</u> Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: omissis</p>	<p><u>Articolo 2</u> Definizioni 1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per: omissis <i>gg) <<spazio confinato >>: spazio circoscritto, caratterizzato da accessi e uscite difficoltosi o limitati, con una ventilazione naturale sfavorevole, nel quale, in presenza di agenti pericolosi (ad. es. gas, vapori, polveri, atmosfere esplosive, agenti biologici, rischio elettrico, ecc) o in carenza di ossigeno o per difficoltà di evacuazione o di comunicazione con l’esterno, sono a maggiore rischio di causare eventi infortunistici</i></p>	<p>Nel Testo Unico risulta completamente assente la definizione di spazio confinato</p>
<p><u>Articolo 6</u> Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero della salute; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) un rappresentante del Ministero dell’interno;</p>	<p><u>Articolo 6</u> Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da: a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente; b) un rappresentante del Ministero della salute; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) un rappresentante del Ministero dell’interno;</p>	

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

<p>f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;</p> <p>g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;</p> <p>i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;</p> <p>l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;</p> <p>m) un rappresentante dell'ANMIL.</p> <p>2. omissis</p> <p>3. omissis.</p> <p>4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse</p>	<p>f) un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;</p> <p>g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p>h) sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;</p> <p>i) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale;</p> <p>l) tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;</p> <p>m) un rappresentante dell'ANMIL.</p> <p>o) sei esperti designati dai Consigli Nazionali su proposta di Professioni Italiane, di cui tre titolari e tre supplenti</p> <p>2. omissis.</p> <p>3. omissis.</p> <p>4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed è supportata da esperti designati dai Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi nei vari settori di competenza.</p>	<p>Alla Commissione partecipano quasi tutti gli attori del complesso e articolato mondo del lavoro contribuendo, con le proprie esperienze e conoscenze sulla materia, alle importanti finalità per le quali la stessa è stata istituita. I componenti spaziano da rappresentanti dei Ministeri a quelle delle Regioni (6), dalle rappresentanze delle organizzazioni sindacali (sei) a quelli delle associazioni datoriali (sei), nonché esperti di varia provenienza (i componenti sono più di 30). Risulta evidente che in questa articolata composizione manchi un importante anello della catena, un determinante e necessario contributo di conoscenza, professionalità ed esperienza sul campo, e cioè i rappresentanti delle professioni che giornalmente, attraverso centinaia di migliaia di professionisti operanti sul campo garantiscono il rispetto ed i valori della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, dai cantieri alle fabbriche, dalle scuole agli uffici pubblici. Inoltre il Titolo IV del Testo Unico esprime chiaramente il concetto che la sicurezza sui luoghi di lavoro è principio che va pensato ideato e sviluppato sin dalla fase della progettazione e quindi, a pieno titolo, i professionisti rappresentano un riferimento centrale per la delicata tematica della sicurezza, che indubbiamente misura il livello di civiltà di un Paese. Per questi motivi si chiede la modifica del comma 1 dell'articolo 6, con l'inserimento del punto o), e la modifica del comma 4 con l'inserimento della possibilità, da</p>
--	---	---

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

		parte della Commissione, di nominare esperti indicati dai Consigli Nazionali delle professioni.
<p>Art. 15 <u>Misure generali di tutela</u></p> <p>1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:</p> <p>c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;</p>	<p><u>Art. 15</u> <u>Misure generali di tutela</u></p> <p>1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:</p> <p>c) la riduzione ed il contenimento dei rischi al di sotto del livello accettabile in funzione dell'attività esercitata e del profilo degli occupanti, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;</p>	<p>Il Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015) ha introdotto un protocollo di progettazione molto avanzato e versatile, basato sul principio del "livello di rischio accettabile".</p> <p>Questo principio va armonizzato con la misura generale di tutela della "eliminazione dei rischi" contenuta nel D.Lgs. 81/2008, che ha prodotto pericolose derive in sede giudiziaria.</p> <p>Il potenziale conflitto deve essere superato armonizzando la legislazione al fine di rendere applicabili i moderni criteri di accettazione del rischio residuo in tutte le attività lavorative e umane.</p>
<p>Art. 21 Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi</p> <p>1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:</p> <p>a) omissis</p>	<p>Art. 21 Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi</p> <p>1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:</p> <p>a) omissis</p> <p>a-bis) possedere attestati di formazione per l'uso e la conduzione delle attrezzature di cui all'accordo Stato Regioni del 22/02/2012;</p> <p>1-bis. I soggetti di cui al comma 1, al fine di rispettare quanto riportato alle lettere a, b e c, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico devono redigere una relazione di valutazione che determini il tipo e il livello di rischio a cui sono esposti nell'esercizio delle loro attività, e le misure di prevenzione e protezione da adottare. La relazione di valutazione potrà essere redatta anche impiegando la documentazione prodotta da</p>	<p>Responsabilizzazione del Lavoratore autonomo. Elevata diffusione numerica di lavoratori autonomi nei cantieri. E' necessario dare al lavoratore autonomo ulteriori specifiche responsabilità e precisi compiti oltre a quelli di cui all'art. 94</p>

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

<p>b) omissis c) omissis</p>	<p>enti quali i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, l'Ispettorato del Lavoro, l'INAIL, ovvero dalle organizzazioni datoriali, dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici. 1d) conseguire una formazione ex art. 37 e sottoporsi a sorveglianza sanitaria ex art. 41. b) omissis c) omissis</p>	
	<p><u>Art. 23 bis</u> <u>Obblighi dei fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento</u></p> <p>1. È vietata la fornitura, in qualsiasi forma, di servizi di informazione, formazione e addestramento, così come definite all'articolo 2 del presente decreto legislativo, in mancanza o in violazione dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>2. In caso di corsi di formazione e addestramento che richiedono l'utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale o che possono esporre i partecipanti a rischi per la salute e la sicurezza, i fornitori di cui al presente articolo, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.</p> <p>3. Nei confronti dei datori di lavoro che erogano direttamente i servizi di informazione, formazione e addestramento per i propri lavoratori resta fermo l'obbligo di attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro."</p>	<p>La nuova previsione si rende necessaria al fine di dare concreta attuazione alla modifica prevista dall'art. 37, comma 2, b-bis) individuando specifiche fattispecie sanzionabili a carico dei soggetti formatori. In assenza di tali integrazioni la "vigilanza" nei confronti dei soggetti formatori non disporrebbe di strumenti repressivi in caso di accertate violazioni</p>
<p><u>Articolo 26</u> Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale</p>	<p>Articolo 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo: a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale</p>	

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

<p>delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;</p> <p>b) omissis. 2. omissis. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta</p>	<p>delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, resa secondo il modello richiamato nell'allegato del presente decreto legislativo; 3) acquisizione dell'elenco del personale che svolgerà le attività; 4) acquisizione del documento di regolarità contributiva in corso di validità; a-bis) qualora l'appalto abbia durata uguale o superiore al periodo di validità del documento di regolarità contributiva, o ancora qualora l'appalto preveda più ingressi nel corso dell'anno, per opere e servizi resi anche non in forma continuativa, è compito dell'appaltatore fornire un aggiornamento del documento di regolarità contributiva.</p> <p>b) omissis. 2. omissis. 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per</p>	
---	---	--

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

<p>dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.</p> <p>3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.</p>	<p>sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.</p> <p>3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi specifici derivanti dal rischio di incendio non basso, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021, pubblicato nel ..., o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.</p>	
--	--	--

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

<p>3-ter. omissis.</p> <p>4. omissis. 5. omissis. 6. omissis. 7. omissis. 8. omissis.</p> <p>8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.</p>	<p>3-ter. omissis.</p> <p>3-quater. Il presente articolo non si applica nelle situazioni in cui sono previste le disposizioni di cui al titolo IV.</p> <p>4. omissis. 5. omissis. 6. omissis. 7. omissis. 8. omissis.</p> <p>8-bis. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al Committente il personale che svolge la funzione di preposto, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento, per sovrintendere nelle fasi cooperazione e coordinamento.</p>	
<p>Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi</p> <p>1. omissis. 1-bis. omissis.</p> <p>2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:</p>	<p>Articolo 28 Oggetto della valutazione dei rischi</p> <p>1. omissis. 1-bis. omissis.</p> <p>1-ter. La valutazione di cui al comma 1, deve prevedere i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui al ... inserire norme specifiche PCTO ... a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.</p> <p>2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:</p>	<p>Recepimento delle specifiche procedure della scuola</p>

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN
segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

<p>a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;</p> <p>b) omissis ;</p> <p>c) omissis;</p> <p>d) omissis;</p> <p>e) omissis;</p> <p>f) omissis.</p>	<p>a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi professionali per la sicurezza e la salute specifici dell'attività lavorativa, nella quale siano precisati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantire la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;</p> <p>b) omissis;</p> <p>c) omissis;</p> <p>d) omissis;</p> <p>e) omissis;</p> <p>f) omissis.</p>	
<p>Art. 30 Modelli di organizzazione e di gestione ... (omissis)</p> <p>5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6</p>	<p>Art. 30 Modelli di organizzazione e di gestione ... (omissis)</p> <p>5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o alla norma UNI ISO 45001 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6</p>	<p>Adeguamento ad una nuova norma in vigore</p>
<p><u>Articolo 32</u></p>	<p><u>Articolo 32</u> Requisiti professionali del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 7 lett. a. Sono iscritti presso l'Elenco Nazionale dei RSPP (ENPS). 7 lett. b. La costituzione e le modalità di tenuta sono determinati con Decreto Ministeriale</p>	<p>Vista la jungla degli attestati, è importante definire l'accesso ad un registro unico dei RSPP, registro di supporto ai Datori di Lavoro, al fine di meglio definire il migliore soggetto</p>
<p>Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi:</p> <p>1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato II. dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.</p>	<p>Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi:</p> <p>1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato II. dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.</p>	<p>Con questa modifica si intende ottenere il duplice risultato di affiancare al datore di lavoro, per i primi 3 anni, una figura professionale (RSPP esterno) che avvii l'attività di prevenzione e protezione aziendale e provveda all'eventuale passaggio di consegne</p>

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

<p>2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'Accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'Accordo di cui al periodo precedente.</p>	<p>Per le imprese operanti nel settore di cui all'allegato X, il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP trascorsi 3 anni dalla costituzione dell'impresa medesima.</p> <p>2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'Accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'Accordo di cui al periodo precedente. del 21/12/2011.</p>	<p>L'Accordo esiste già ed è in fase di revisione.</p>
<p>Articolo 35 Riunione periodica</p> <p>1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dei rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione a cui partecipano:</p> <p>a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il RSPP; c) il MC ove nominato; d) il RLS.</p> <p>4. La riunione ha altresì luogo in occasione ...[...]. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS chiedere la convocazione di un'apposita riunione.</p>	<p>Articolo 35 Riunione periodica</p> <p>1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dei rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione a cui partecipano:</p> <p>a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il RSPP; c) il MC ove nominato; d) il RLS; e) i preposti;</p> <p>4. La riunione ha altresì luogo in occasione ...[...]. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del RLS e dei preposti chiedere la convocazione di un'apposita riunione.</p>	<p>1. considerato che può verificarsi il caso di assenza di RLS/ RLST in occasione della riunione, la presenza dei preposti è necessaria per avere il polso della situazione dello stato della SSL nell'azienda.</p> <p>considerato che, soprattutto nelle attività con meno di 15 lavoratori, può verificarsi il caso di assenza di RLS / RLST in occasione della riunione, la presenza dei preposti è necessaria per avere il polso della situazione dello stato della SSL nell'azienda.</p>

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

<p>Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti</p> <p>2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:</p> <p>a) omissis;</p> <p>b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;</p> <p>7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.</p>	<p>Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti</p> <p>2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:</p> <p>a) omissis;</p> <p>b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;</p> <p>7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, o presso gli Ordini e i Collegi Professionali.</p> <p>7-quater. Nel settore dell'agricoltura, nei confronti dei lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell'anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali, la formazione, così come da Decreto Ministeriale del 27 marzo 2013, ed altresì nei confronti dei lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio di cui all'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che svolgono attività di carattere stagionale nelle imprese agricole, la formazione è garantita dal datore di lavoro attraverso corsi della durata di almeno 6 ore, integrati da materiale documentale, certificato dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi</p>	<p>Adottato il 21/12/2011</p> <p>Si ricorda che Ordini e Collegi sono riconosciuti Organismi di Formazione ex lege.</p> <p>Attualmente la normativa prevede per gli stagionali in agricoltura solo un'informativa tramite opuscoli. Importante invece stabilire un percorso minimo di formazione visto l'alto numero di morte che colpisce il settore.</p>
--	---	--

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

<p>9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.</p> <p>11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitarie nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore</p>	<p>paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l'identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro.</p> <p>9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.</p> <p>11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitarie nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore</p>	<p>testo superato dal DM 02/09/2021.</p>
--	---	--

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

<p>annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.</p>	<p>annue per le imprese che occupano fino a 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.</p>	<p>Allargamento degli obblighi minimi anche agli RLS delle micro aziende inferiori a 15 dipendenti.</p>
	<p><u>Art. 57</u> <u>Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori e i fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento</u> 2-bis. I fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento sono puniti: a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 12.285,06 a 49.140,26 euro per la violazione dell'articolo 23-bis, comma 1; b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell'articolo 23-bis, comma 2</p>	
<p>Articolo 82 Lavori sotto tensione 1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) b)</p>	<p>Articolo 82 Lavori sotto tensione 1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono siano di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica, o quando i lavori so siano eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) b)</p>	<p>Nella versione attuale la costruzione della frase non non è chiara, soprattutto per la posizione delle virgole.</p>
<p>Articolo 84 Protezione dai fulmini 1. Il DDL provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.</p>	<p>Articolo 84 Protezione dai fulmini 1. Il DDL provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con dispositivi realizzati secondo le norme tecniche nel caso la relativa valutazione del rischio ne stabilisse la pericolosità.</p>	<p>Nella versione attuale manca l'oggetto con cui proteggere gli impianti e la specifica della necessità dell'intervento solo nel caso si renda necessario attraverso la VDR.</p>
<p>Articolo 86 Verifiche e controlli 1. Ferme restando le disposizioni del DPR 462/01 in materia di verifiche periodiche, il DDL provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di</p>	<p>Articolo 86 Verifiche e controlli 1. Ferme restando le disposizioni del DPR 462/01 in materia di verifiche periodiche, il DDL provvede affinché gli impianti elettrici, e gli impianti di protezione dai fulmini e quelli nei luoghi con pericolo d'esplosione siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e</p>	<p>Anche gli impianti elettrici ubicati nei luoghi con pericolo d'esplosione fanno parte di quelli da verificare periodicamente secondo il DPR 462/01.</p>

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.	la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza	
Articolo 88 - Campo di applicazione 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:	Articolo 88 - Campo di applicazione 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano: g-quater) alle attività rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 26.	Anche questo chiarimento aiuta a semplificare situazioni confusionarie soprattutto quando si tratta di appalti relativi allo spostamento di macchine o attrezzature lavorative.
<u>Art. 89 c. 1 lett. i)</u> impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.	<u>Art. 89 c. 1 lett. i)</u> Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che realizza l'opera o parte di essa impegnando proprio personale e attrezzature di lavoro e che nell'esecuzione dell'opera appaltata può avvalersi di imprese esecutrici in subappalto o di lavoratori autonomi.	
<u>Art. 89 c.1:</u> ...omissis...	<u>Art. 89 c.1:</u> ...omissis... m) Costi della Sicurezza: sono importi valutati analiticamente che derivano, dalle indicazioni previste all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento dal Coordinatore per la progettazione secondo quanto previsto dal p. 4 dell'Allegato XV al presente decreto. n) Oneri della sicurezza: sono importi afferenti all'esercizio dell'attività d'impresa riguardanti importi sostenuti per effetto di precisi obblighi normative applicabili al singolo cantiere da considerarsi somme conseguenti ad attività che l'appaltatore deve porre in essere "ex lege"	
<u>Art. 90:</u> Obblighi del committente o del responsabile dei lavori. 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all' <u>articolo 15</u> , in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;	<u>Art. 90:</u> Obblighi del committente o del responsabile dei lavori. 1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all' <u>articolo 15</u> , in particolare: a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche progettuali ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;	Se come previsto e nelle intenzioni della normativa europea, l'obiettivo REALE del decreto era ed è la sicurezza in cantiere realizzabile attraverso il coordinamento, diventa perentoria la presenza del CSP sin dalle prime fasi progettuali. Sappiamo, purtroppo, al di là dei vari proclami che la realtà è ben diversa e che il CSP, di norma, viene chiamato pochi attimi prima dell'inizio dei lavori se non a lavori già iniziati. Questa proposta di modifica, obbliga il Committente e/o il

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

<p>b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi lavori o fasi di lavoro.</p> <p>1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al <u>comma 1</u> avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.</p> <p>3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecuttrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.</p> <p>9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:</p> <p>a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;</p> <p>b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto</p>	<p>b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi lavori o fasi di lavoro.</p> <p>1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al <u>comma 1</u> avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.</p> <p>3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecuttrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione, e convoca una specifica riunione preliminare a cui partecipano, il committente stesso, il progettista e il coordinatore. Il coordinatore per la progettazione redige il verbale della riunione di cui al periodo precedente.</p> <p>9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:</p> <p>a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'ALLEGATO XVII;</p> <p>b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto</p>	<p>Responsabile dei Lavori, a comunicare già sin dalla richiesta del titolo abilitativo l'avvenuto affidamento dell'incarico di CSP, se previsto dal Decreto, o in caso contrario la motivazione della mancata nomina.</p> <p>L'introduzione di una riunione obbligatoria, peraltro prevista anche dall'art.35 per i luoghi di lavoro diversi dai cantieri, ha la finalità di evitare la mancanza di coordinamento e trasferimento di informazioni tra progettista e coordinatore, che nei principali paesi dell'UE è sempre obbligatoriamente formalizzata.</p> <p>Il DURC oggi viene trasmesso automaticamente in via telematica, non è più obbligo del Committente richiederlo e il documento cartaceo emesso non ha alcuna validità</p>
---	--	---

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

<p>collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;</p> <p>c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).</p> <p>10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente</p> <p>11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la</p>	<p>collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;</p> <p>c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).</p> <p>10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, oppure in assenza della comunicazione della nomina del coordinatore per la progettazione (CSP) o della comunicazione della non obbligatorietà della nomina, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.</p> <p>11. La disposizione di cui ai commi 3, 4 e 9 non si applicano ai lavori privati di importo inferiore ad euro 10.000 i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI,</p>	<p>La semplificazione normativa nel settore delle costruzioni, ha fatto sì che molte lavorazioni avvengano senza Permesso di Costruire; questo comporterebbe all'inizio dei lavori l'immediata sospensione degli stessi affinché il Coordinatore possa predisporre tutto quanto necessario per l'espletamento delle funzioni che generalmente spetterebbero a quello in fase di progettazione (non presente)</p> <p>Piuttosto esistono tutta una serie di lavori di "modesta dimensione e importanza" per i quali si rientra nella definizione di cantiere con nomina del CSE e/o CSP nonostante i lavori abbiano durata molto limitata nel tempo (qualche</p>
---	--	--

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

<p>progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.</p>		<p>giorno) ma soprattutto assenza di rischi particolari. Molti cantieri con più imprese non necessitano nemmeno del titolo abilitativo, ma nonostante ciò va trasmessa all'amministrazione concedente una serie di documenti, con evidenti problemi e aggravati per l'amministrazione stessa che deve istruire una pratica a loro inesistente</p>
<p>Articolo 91 Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: omissis</p>	<p>Articolo 91 Obblighi del coordinatore per la progettazione 1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione: omissis b-ter) nel caso in cui i lavori riguardano superfici a venti altezza minima superiore di due metri misurati al punto più basso, non protetti da dispositivi di protezione collettiva di carattere permanente, redige, elaborato tecnico; i contenuti dell'elaborato e i suoi allegati, a firma di tecnico abilitato, nonché le cause di esclusione saranno definiti con apposito decreto b-quater) il documento di cui al b-ter) costituisce allegato del fascicolo di cui alla lettera b), altrimenti è documento autonomo b-quinques) consegna il documento di cui al b-ter) al Committente alla conclusione della fase progettuale</p>	<p>Visto che ancora la più grande causa di infortuni mortali è la caduta dall'alto dalle coperture, in attuazione delle norme UNI di riferimento si rende obbligatoria la predisposizione di un elaborato tecnico</p>
<p>Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b),</p>	<p>Articolo 92 – Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: a) coordina l'applicazione, da parte delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100; b) verifica la conformità dei piani operativi di sicurezza delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici ai contenuti dell'allegato XV e la congruenza con il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100</p>	

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

<p>in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;</p> <p>c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;</p> <p>d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;</p> <p>e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;</p>	<p>c) fermo restando quanto previsto all'art. 97 c. 3 organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione e, in base al cronoprogramma dei lavori in cui sono evidenziati i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, effettua i sopralluoghi in cantiere e le riunioni di coordinamento al fine di attuare i compiti previsti dal presente articolo;</p> <p>d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;</p> <p>e) contesta per iscritto, alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, le inosservanze direttamente riscontrate durante i sopralluoghi in cantiere alle disposizioni del piano di cui all'articolo 100. Nel caso in cui le imprese o i lavoratori autonomi non si adeguano alle richieste del coordinatore per l'esecuzione propone al committente o al responsabile dei lavori, la sospensione dei lavori delle imprese o dei lavoratori autonomi inadempienti o il loro allontanamento dal cantiere o la risoluzione dei contratti. Nel caso in cui le imprese o i lavoratori autonomi non si adeguano alle richieste del coordinatore per l'esecuzione, quest'ultimo propone al committente o al responsabile dei lavori la sospensione dei lavori delle imprese o dei lavoratori autonomi inadempienti o il loro allontanamento dal cantiere o la risoluzione dei contratti. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla</p>	<p>L'attività di verifica degli accordi tra le parti sociali viene attualmente svolto dalle Casse Edili per mezzo del Formedil ed il Coordinatore non ha alcuna possibilità di interferire sull'applicazione dei CCNL</p>
---	--	---

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

	<p>Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;</p> <p>3) aggiorna il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;</p> <p>I verbali e le comunicazioni redatti dal coordinatore per l'esecuzione durante l'espletamento della propria attività costituiscono, di fatto, aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento in corso d'opera e adeguamento all'evoluzione dei lavori.</p> <p>4) valuta le proposte delle imprese dirette a migliorare la sicurezza in cantiere attraverso l'accettazione del Piano Operativo di Sicurezza;</p> <p>5) verifica che le imprese adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.</p> <p>6) Il coordinatore per l'esecuzione al termine dei lavori consegna il fascicolo al committente, che lo conserva quale documento da utilizzare per i futuri interventi sull'opera realizzata</p> <p>7) Il committente, in caso di cessione o affitto dell'opera realizzata, trasmette il fascicolo al nuovo proprietario o, in caso di locazione o concessione in uso dell'opera realizzata o di parte di essa, al conduttore dei locali locati, che lo utilizza per i futuri interventi sull'opera</p> <p>8) aggiorna ed integra di cui all'art. 91 c. 1 lett. b-ter) così come previsto dall'apposito decreto; alla conclusione dei lavori, consegna il documento al Committente</p>	<p>Si chiarisce definitivamente l'attività svolta dal CSE in modo definitivo, chiaro ed inequivocabile</p> <p>Trasferimento del Fascicolo dell'opera</p> <p>Obbligo di elaborazione e consegna al Committente dell'elaborato contro le cadute dall'alto</p>
<p>Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi 1. omissis.</p>	<p>Art. 94. Obblighi dei lavoratori autonomi 1. omissis.</p> <p>2. I lavoratori autonomi, durante la loro permanenza in cantiere:</p> <p>a) contribuiscono all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;</p> <p>b) utilizzano correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e miscele pericolose, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza ed i dispositivi di protezione individuale;</p> <p>d) non compiono operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;</p> <p>e) non accedono nei luoghi di lavoro in presenza di grave ed immediato rischio per</p>	<p>Responsabilizzazione del Lavoratore autonomo.</p> <p>Elevata diffusione numerica di lavoratori autonomi nei cantieri</p>

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

	<p>la salute e sicurezza interrompendo le attività lavorative</p>	
<p><u>Articolo 97</u> Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.</p>	<p><u>Articolo 97</u> Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria 1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza degli esecutori.</p>	<p>La modifica ha il proposito di superare il problema della bassissima qualità dei piani operativi di sicurezza che vengono trasmessi ai coordinatori, spesso tanto più bassa quanto più vengono previsti subappalti in corso d'opera, utilizzando una modalità già da anni prevista dalle normative di recepimento della direttiva cantieri 92/57/CEE, nei principali paesi dell'U.E. A tal proposito si segnala che il modello semplificato di POS introdotto dal D.I. 9/9/2014, che costituisce un esempio di modalità corretta di redazione ampiamente superiore ai documenti che vengono proposti oggi dalle imprese, già si presta a questa modifica</p>
<p><u>Articolo 98</u> Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori omissis</p>	<p><u>Articolo 98</u> Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori omissis 7 lett. a. Sono iscritti presso l'Elenco Nazionale dei Coordinatori della Sicurezza (ENPS). 7 lett. b. La costituzione e le modalità di tenuta sono determinati con Decreto Ministeriale</p>	<p>Vista la jungla degli attestati, è importante definire l'accesso ad un registro unico dei Coordinatori della Sicurezza, registro di supporto a Committenti e Responsabili dei Lavori, al fine di meglio definire il migliore soggetto</p>
<p><u>Articolo 99</u> Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) omissis; b) omissis; c) omissis.</p>	<p><u>Articolo 99</u> Notifica preliminare 1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, limitatamente ai lavori pubblici, al Prefetto territorialmente competenti, al Comune di competenza e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, se presente, la notifica preliminare elaborata conformemente all'ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi: a) omissis; b) omissis; c) omissis. 1-ter) Sono da intendersi aggiornamenti della notifica: a) variazione del Committente, del Responsabile dei Lavori, dei Coordinatori</p>	<p>Si ottempera all'obbligo di trasmissione all'ente concedente e altresì si formalizza la nomina del/dei Coordinatore/i</p> <p>La precisazione relativa all'oggetto dell'aggiornamento della notifica viene prevista per evitare la proliferazione di invii in occasione di ogni inizio lavori di nuova impresa o lavoratore autonomo, essendo la finalità della notifica la comunicazione agli</p>

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

<p>2. omissis.</p>	<p>della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione b) variazione della durata e dell'importo dei lavori e dei i soggetti c) modifica delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi 2. omissis.</p>	<p>organi di vigilanza dell'apertura del cantiere per consentire eventuali controlli. Anche in questo caso è doveroso segnalare che le normative di recepimento della direttiva cantieri 92/57/CEE, nei principali paesi dell'U.E., prevedono un unico invio di notifica prima dell'inizio dei lavori.</p>
<p><u>Articolo 101</u> Obblighi di trasmissione 3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.</p>	<p><u>Articolo 101</u> Obblighi di trasmissione 3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette del piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione unitamente al suo giudizio di congruenza. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.</p>	<p>In attuazione dell'art. 97, il datore di lavoro verifica la congruenza dei piani operativi dei subaffidatari a quello dell'affidataria e al PSC</p>
<p><u>Articolo 117</u> Lavori in prossimità di parti attive 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art.83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) omissis; b) omissis; c) omissis.</p> <p>2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.</p>	<p><u>Articolo 117</u> Lavori in prossimità di parti attive 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art.83, quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) omissis; b) omissis; c) omissis; d) mettere in opera un protettore o una barriera o sistemi di blocco meccanico o sistemi equivalenti che impediscano la penetrazione nella zona di lavoro sotto tensione.</p> <p>2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'allegato IX o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche, nel caso vengono adottate particolari disposizioni organizzative e procedurali previste nelle stesse norme tecniche ed idonee a proteggere i lavoratori dal rischio elettrico</p>	<p>Nell'elenco delle modalità da attuare per operare in prossimità non viene citata quella relativa agli interblocchi meccanici o – soprattutto - a quella che consente l'impiego dei dispositivi di protezione collettiva costituiti dai teli in PVC ignifugo elettricamente isolante e bande isolanti per isolamento temporaneo di parti conduttrici scoperte. Tale eventualità compare nella V ed. 2021 della Norma CEI 11-27 (6.4) e sarà sempre più attuata per la facilità di applicazione.</p> <p>La modifica si rende necessaria per uniformare il testo di tale articolo con quanto attualmente indicato nella Norma CEI 11-27</p>

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

		IV Edizione, art. 6.4.4. in merito ai criteri di effettuazione dei "lavori in vicinanza" (lavori non elettrici).
<p>Articolo 121</p> <p>Presenza di gas negli scavi</p> <p>1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.</p>	<p>Articolo 121</p> <p>Presenza di gas negli scavi</p> <p>1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose; nei casi di cui al precedente periodo il committente deve nominare il proprio rappresentante in possesso di adeguate competenze di cui all'art.3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011 n.177 e deve accertarsi, preventivamente all'inizio dei lavori, che sia stata redatta la procedura di lavoro di cui all'articolo 3 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011 n.177.</p>	<p>Manca completamente un raccordo con i disposti del D.P.R. 177/2011, assolutamente necessari in quanto al momento spesso il committente non ha un quadro chiaro delle modalità di applicazione della normativa sui lavori in spazi confinati e in ambienti a rischio di inquinamento</p>
<p><u>Art. 137.</u></p> <p>Manutenzione e revisione</p> <p>1. omissis. 2. omissis.</p>	<p><u>Art. 137.</u></p> <p>Manutenzione e revisione</p> <p>1. omissis. 2. omissis. 3. Il preposto dell'impresa esecutrice ed il lavoratore autonomo utilizzatori del ponteggio, devono assicurarsi della regolare presenza di parapetti, tavole fermapiè, ancoraggi, impalcati, scale, mantovane. In caso di rilevata assenza non utilizzano il ponteggio inibendone l'accesso.</p>	<p>Una delle principali cause di infortunio in presenza di ponteggi è rappresentata dalla manomissione del ponteggio effettuata in corso d'opera. Non raramente si verifica l'utilizzo di parti di ponteggio per la realizzazione di altri apprestamenti momentanei. Con questa previsione si richiede al preposto dell'impresa che utilizza il ponteggio ed al singolo lavoratore autonomo di verificare che il ponteggio sia in perfetto stato e provveda a non utilizzarlo ove ciò non sia riscontrato. Maggiore consapevolezza e applicazione del principio "chi fa che cosa".</p>

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

Allegato XV - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	Allegato XV - CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	
2.1.2 c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze	2.1.2 c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi di interferenza concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze	Il riferimento rimarcato alla valutazione dei rischi di interferenza viene effettuato per concordare con quanto proposto in articolo 92 comma 1 lettera a).
2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti	2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi di interferenza presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti	i.c.s.: Il riferimento rimarcato alla valutazione dei rischi di interferenza viene effettuato per concordare con quanto proposto in articolo 92 comma 1 lettera a).
3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo 3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.	punti da abrogare	In coerenza con il codice degli appalti che non prevede più il piano di sicurezza sostitutivo
3.2.1 b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice	3.2.1 b) le deleghe relative alle specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice, predisposte ai sensi dell'articolo 16	La disponibilità delle deleghe conferisce certezza riguardo alla responsabilizzazione dei diversi soggetti della catena di comando dell'impresa esecutrice preposta alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
ALLEGATO XVII - IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE	ALLEGATO XVII - IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE	
1. b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;	1. b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo	I termini per l'autocertificazione di cui trattasi sono ormai scaduti: è preferibile pertanto eliminare tale riferimento per non ingenerare errate interpretazioni della norma.
	4. In caso di affidamento dei lavori ad una sola impresa affidataria/esecutrice l'impresa medesima dichiara al Committente, allegando documentazione probante, di avere strumenti, mezzi e personale adeguati a svolgere in proprio l'intera opera. Il Committente, acquisita la documentazione suddetta, attesta che la	In caso di singola impresa al Committente è chiesto di assicurarsi che effettivamente l'impresa possa realizzare l'intera opera. Questo per impedire la frequente elusione della normativa inerente la nomina del CSP e dare concretezza alla verifica dell'idoneità tecnico professionale.

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it



	medesima impresa possiede tutti i requisiti normativi necessari per l'esecuzione dell'intero intervento.	
--	--	--

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN
segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

ALLEGATO 2

INTEGRAZIONE PRECEDENTE PUNTO 7 PROPOSTA DI VISIONE GESTIONALE RELATIVA ALLA MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Prima di poter avanzare una possibile proposta di visione gestionale relativa alla materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - relativamente ai due ordini di problemi posti - è opportuno analizzare i dati della relazione annuale (anno 2022) presentata dall'INAIL il 4 ottobre 2023.

Al netto dei casi Covid, il settore della sanità, dopo le costruzioni, trasporto e commercio presenta percentuali sia di denuncia di infortunio che di casi accertati tra i più elevati tra i diversi settori sottoposti ad analisi.

Il rapporto INAIL “Andamento degli Infortuni sul lavoro e della malattie professionali” pubblicato nell'ottobre 2020, ha elaborato un focus specifico - “Radiografia degli infortuni nella sanità” - sull'andamento degli infortuni nel comparto sanitario; in particolare, il 43,2% degli infortunati ha un'età compresa tra i 50 e i 64 anni, senza differenze sostanziali per genere. Considerando il quinquennio 2015-2019 si osserva una tendenza all'invecchiamento degli infortunati; aumentano infatti, in termini relativi, le denunce delle classi più anziane, in particolare quella compresa tra i 65 e i 69 anni che vede i propri casi più che raddoppiare.

I più colpiti da infortunio sul lavoro sono i tecnici della salute (35,4%), primi anche per decessi (una vittima su tre); **nel dettaglio, 7 denunce su 10 riguardano gli infermieri** (sono invece un terzo tra gli eventi mortali). A seguire, con una denuncia su 5, le professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali, quasi esclusivamente operatori socio-sanitari, e le professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati (12,0%), prevalentemente operatori socio-assistenziali (65% delle denunce della categoria). L'andamento degli infortuni nel complessivo riguarda per i $\frac{3}{4}$ il genere femminile.

È alla luce di questi dati che bisogna affrontare in prospettiva i due ordini di problemi, ovvero il ruolo delle figure dirigenziali in termini di responsabili/delegati alla sicurezza dal datore di lavoro e allo stesso tempo quali garanti dei Livelli essenziali di assistenza.

1) Figure dirigenziali quali delegati del datore di lavoro per la sicurezza (D.lg.vo 81/08).

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

È ormai prassi consolidata, da parte dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, delegare tutto quanto la normativa in materia di sicurezza sul lavoro consente di delegare ai Direttori di Unità Complessa e ai Direttori di Dipartimento. Il fenomeno riguarda principalmente la dirigenza apicale sanitaria e in alcuni casi quella amministrativa e tecnica. Delegare alcune competenze in materia di sicurezza sicuramente non esonera il datore di lavoro dalle responsabilità, ma certamente carica di eccessive responsabilità i delegati; i quali non sempre presentano le giuste e dovute competenze in materia di sicurezza, in quanto non facenti parte del loro percorso formativo. Infatti, i corsi sulla sicurezza spesso all'interno delle Aziende Sanitarie vengono vissuti come meri adempimenti formali a tutti i livelli e non come parte integrante di un sistema a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. E stesso discorso valga per i "preposti", figura non sempre ben definita a livello aziendale, nonostante gli ultimi interventi normativi ne abbiano alleggerito le responsabilità. La delega alla sicurezza a carico della dirigenza, in maggioranza sanitaria (dirigenti delle professioni sanitarie e medici) in quanto categoria più numerosa all'interno delle Aziende Sanitarie sia pubbliche che private, spesso comporta oneri e responsabilità aggiuntive senza un corrispettivo economico adeguato. E infatti, in nessun contratto sia pubblico che privato della dirigenza sanitaria è prevista una specifica indennità in caso di delega alla sicurezza. È vero che i contratti della dirigenza medica del SSN da sempre hanno previsto una speciale indennità per i medici (circa 13.000 €/anno), ed è vero che il nuovo contratto approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri prima di Natale per la prima volta dovrebbe prevedere una indennità anche per la specificità della dirigenza delle professioni sanitarie (circa 1.300 €/anno). Ma, tralasciando in questa sede di interrogarsi, come pure si dovrebbe fare, sui motivi di una così stridente differenza economica fra le due indennità, resta sicuro e pacifico che esse non sono previste per compensare le responsabilità di tali dirigenti in materia di sicurezza.

Insomma, dalla lettura del contratto della dirigenza sanitaria pubblica e privata, non si evince in maniera chiara alcun riconoscimento economico in caso di delega alla sicurezza da parte del datore di lavoro, così come nessun obbligo da parte del dirigente di qualsiasi livello (apicale e non) in materia di sicurezza se non un generico rimando alle norme di comportamento in materia di sicurezza sul lavoro.

Ricevere dunque da parte della dirigenza sanitaria di livello apicale la delega alla sicurezza specialmente all'interno di strutture sanitarie quali ASL e Aziende Ospedaliere comporta degli oneri aggiuntivi che, oltre a trovare in futuro un giusto corrispettivo economico a carico dei bilanci aziendali, dovranno prevedere da parte delle direzioni aziendali un percorso specifico di formazione in materia di sicurezza. In definitiva la delega alla sicurezza da parte del datore di lavoro (rappresentante legale dell'ente) alle figure dirigenziali deve far parte di un modello "condiviso" di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro: le cui responsabilità devono essere ben definite e non, come troppo spesso accade, servire ad individuare il colpevole finale in caso di inadempienze, dove sempre il colpevole risulta essere nella scala gerarchica l'ultimo o quasi l'ultimo.

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN

segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it

2) **Figure dirigenziali quali garanti dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)**

Altra questione da portare all'attenzione è quella relativa ai Livelli essenziali di assistenza, dove le figure dirigenziali a vari livelli sono direttamente coinvolte nell'ambito delle loro specifiche competenze. Non è questa la sede per approfondire la questione dei LEA e della loro applicazione sull'intero territorio nazionale, ma certamente è necessario analizzare un aspetto del problema -collegato con il tema in oggetto- che è quello delle risorse umane. In particolare, si vuole affrontare in questa sede la questione del "capitale umano" nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

I dati pubblicati dal Ministero della Salute "Personale delle A.S.L e degli Istituti di ricovero pubblici e privati ed equiparati" relativo all'anno 2021 (marzo 2023) rilevano come nel SSN su un totale di 617.246 dipendenti, 447.359 appartengono al ruolo sanitario pari al 72,46%); di questi 279.836 sono infermieri (59,2% del totale dei sanitari) e 108.253 sono medici (22.9% del totale dei sanitari). Tralasciando anche in questo caso di entrare nella disamina di tali numeri con le relative percentuali tra i diversi ruoli e senza fare nessuna comparazione con la media dei paesi OCSE - la quale sarebbe peraltro di particolare interesse - preoccupa, in questa sede la questione relativa all'età anagrafica degli occupati.

Secondo la Ragioneria Generale dello Stato (Conto annuale anno 2021, ultimo disponibile), l'età media degli occupati di tutto il S.S.N è pari a 49,56 anni (uomini 50,79 e donne 49,00). Il dato che più preoccupa è quello riferito alle classi di età per numero di occupati; infatti, le classi di età da 50 a > di 65 anni rappresentano circa il 50% (135.839) di tutti gli infermieri occupati nel SSN. E non va meglio per il personale medico, dove l'età media è di circa 51 anni, con oltre il 53% (57.521) dell'intera forza lavoro nella fascia di età tra i 50 e i > di 65 anni.

Una così elevata percentuale di ultracinquantenni tra il personale infermieristico ancora in servizio, dopo circa 30 anni di attività, si traduce di fatto in una elevata percentuale di unità di personale che di fatto è esonerata dall'attività assistenziale diretta alla persona, per sopraggiunte non idoneità con relative prescrizioni (movimentazione manuale di carichi, rischio radiologico, chimico, lavoro notturno, etc.). Il tutto si traduce in meno unità da dedicare all'assistenza diretta alla persona, con l'unico risultato di vedere invariata la dotazione organica teorica, invariata la spesa se non aumentata con il crescere dell'anzianità di servizio (progressione economiche previste dal CCNL comparto Sanità 2019-2021) e allo stesso tempo un decadimento dei livelli di assistenza erogati al cittadino. Non sono poche infatti le aziende sanitarie che presentano tra il personale infermieristico un numero di "prescritti" che superano abbondantemente il 20% del totale della forza lavoro, con la conseguenza che per prassi ormai consolidata da tempo, almeno nel pubblico, si destinano i "prescritti" ad attività di supporto

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA - CNAAL - CNAPPC - CNG - CNGeGL - CNI - CNN - CNOAS - CNOCDL - CNOP - CNPAePAL - CNPIePIL - CNSD - CONAF - FNCF - FNOB - FNOPI - FNOPO - FNOTSRM e PSTRP - FNOVI - OCPI - ODG - OTAN

segreteria@professionitaliane.it - professionitaliane@pec.it



di tipo amministrativo e tecnico: un fenomeno favorito anche dai molti anni di blocco delle assunzioni nella P.A..

In conclusione, mentre si è costretti ad esternalizzare quello che dovrebbe il servizio principale - cioè l'attività assistenziale diretta alla persona - si vede crescere in maniera esponenziale la spesa per beni e servizi senza una corrispondente crescita della qualità dell'assistenza stessa. In realtà accade il contrario, si assiste ad un peggioramento dei livelli di assistenza nonostante il Fondo Sanitario Nazionale abbia visto crescere le proprie disponibilità.

Il fenomeno, già imponente, è sicuramente in aggravamento se si considerano i numeri della gobba pensionistica attuale, mentre non è in ogni caso inutile considerare sempre in questa sede che l'attuale tendenza statistica mostra un aumento crescente del Gap fra personale infermieristico che va in pensioni e nuovi accessi alla professione come al relativo corso di studi. Né è da attendersi che possa giovare quanto previsto con l'ultima legge di bilancio/finanziaria in vigore dal 1 gennaio 2024 dove, per rimediare ad un errore fatto in sede di scrittura dell'articolo dedicato alle pensioni dei sanitari, di fatto è stata allungata l'età pensionabile del personale infermieristico, a pena di rilevanti decurtazioni per chi sceglierà la "pensione anticipata" o al contrario la possibilità, senza subire decurtazioni, di trattenersi in servizio fino a 70 anni: magari si attenueranno le cifre del collocamento a riposo, ma, come si è detto, la qualità dei lea continuerà a scendere.

In definitiva, l'età media eccessivamente avanzata del personale infermieristico produce l'effetto di allargare la spesa diminuendo la qualità del servizio e dei LEA.

CONSIGLI NAZIONALI:

CNA – CNAAL – CNAPPC – CNG – CNGeGL – CNI – CNN – CNOAS – CNOCDL – CNOP – CNPAePAL – CNPIePIL – CNSD – CONAF – FNCF – FNOB – FNOPI – FNOPO – FNOTSRM e PSTRP – FNOVI – OCPI – ODG – OTAN
segreteria@professionitaliane.it – professionitaliane@pec.it